



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2009 (24.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0029 (CNS)**

**7598/1/09
REV 1**

PECHE 66

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
n. prop. Com: 6984/09 PECHE 39 - COM(2009)93 definitivo
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio concernente un piano pluriennale di
ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
– Adozione

1. La Commissione ha presentato la proposta di oggetto al Consiglio il 2 marzo 2009.
2. Considerando che detta proposta dovrebbe essere adottata e pubblicata prima dell'inizio della campagna di pesca principale fissato al 15 aprile 2009, il 4 marzo 2009 il COREPER ha chiesto che il Parlamento europeo formuli il suo parere con procedura d'urgenza nella plenaria del 9 - 12 marzo 2009.
3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 12 marzo 2009.

4. Il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha discusso la proposta nelle riunioni del 5 marzo e del 12-13 marzo 2009 basandosi su un testo di compromesso della presidenza ¹. Alla fine, un'ampia maggioranza di delegazioni ha raggiunto una chiara intesa su un testo modificato. I servizi della Commissione hanno convenuto di fare una dichiarazione riguardo al coordinamento dei coefficienti di crescita a livello comunitario. Nessuna delegazione si è opposta all'adozione della proposta tra i punti "A" dell'ordine del giorno.
5. Tuttavia, si suppone che tutte le delegazioni abbiano riserve generali d'esame sui testi di compromesso. Più specificamente, la delegazione spagnola ha mantenuto una riserva sui testi proposti per l'articolo 3 (lunghezza delle navi), l'articolo 31 (costi del programma di osservazione regionale dell'ICCAT) e la dichiarazione della Commissione. La delegazione italiana ha mantenuto una riserva sul testo proposto per l'articolo 5 (misure relative alla capacità di pesca). Le delegazioni cipriota e portoghese hanno formulato una riserva sull'articolo 6 (misure relative alla capacità di allevamento e di ingrasso). Le delegazioni danese, francese, polacca e del Regno Unito hanno formulato riserve di esame parlamentare.
6. Dato il termine ravvicinato per la pubblicazione dell'atto legislativo anteriormente all'inizio della campagna di pesca principale, il 15 aprile 2009, è necessario che il Consiglio lo adotti al più presto. A tal fine, si propone di inserire il seguente considerando:
- "Data l'urgenza della questione è necessario accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica."

¹ Cfr. doc. 7524/09 PECHE 60 + REV 1 + DS 213/09

7. Il COREPER potrebbe pertanto:

- approvare l'inserimento del nuovo considerando;
- data l'urgenza, raccomandare al Consiglio di convenire, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento interno, di accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3 del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea;
- confermare l'accordo raggiunto sul testo definitivo riportato nel documento 7116/09 PECHE 44 (messo a punto dai giuristi-linguisti), e
- suggerire che il Consiglio adotti il doc. 7116/09 PECHE 44 tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni e decida di iscrivere a verbale la dichiarazione della Commissione (Addendum 1 alla presente nota).
